



Alla Provincia di Trento  
[omissis]  
Dirigente

Pec:[omissi]

## Fasc. Anac n. 631/2022

Oggetto: Messa in sicurezza della S.S. 421 dei laghi di Molveno e Tenno al km 3+350 circa, Comune di Spormaggiore CIG: 92717065D5. Importo: € 751.000,00

S.A.: Provincia di Trento

Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza Anac sui contratti pubblici

Come è noto le S.A. sono tenute all'invio della documentazione inerente la somma urgenza (verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari, verbale di consegna dei lavori e contratto, ove stipulato) all' Anac ai sensi dell'art. 163, comma 10 del Codice dei Contratti (oggi art. 140, comma 10 del d.lgs. 36/2023) e nel rispetto dell'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile *ratione temporis*. L'attività di vigilanza di competenza dell'Anac è finalizzata al controllo del rispetto dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura e ad analizzare gli affidamenti di somma urgenza selezionati a campione con periodicità semestrale.

A seguito dei sopra citati controlli a campione è stata analizzata la documentazione inerente l'intervento in somma urgenza "Messa in sicurezza della S.S. 421 dei laghi di Molveno e Tenno al km 3+350 circa, Comune di Spormaggiore" inviata all'Anac con note del 25.10.2022 e del 7.07.2022. acquisite con prot. Anac n. 86209, 86206 del 25.10.2022 e 55946 del 7.07.2022.

Preliminarmente si riassume in breve il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza.

Tale istituto è disciplinato dal sopracitato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 intitolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie avendo cura di verificare, in concreto: che il c.d. verbale di somma urgenza indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi



## Presidente

presupposti consistessero effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori fosse coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indicasse, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi documentazione inviata dalla S.A. è emerso quanto segue.

Con verbale del 13.5.22 si prendeva atto, a seguito di sopralluogo effettuato in data 11.5.22, dello stato di emergenza per gli interventi di consolidamento della scarpata della sede stradale lungo il versante della S.S. 421, dandosi atto che "in corrispondenza di tale zona è in atto un grande e lento fenomeno di cedimento del corpo stradale che interessa un tratto della lunghezza di circa 40 metri della S.S. 421 dei laghi di Molveno e Tenno" per il quale è stato programmato un intervento di consolidamento, con l'ulteriore evidenza tuttavia, a seguito di sopralluogo, che "... negli ultimi giorni, caratterizzate anche da alcune giornate piovose, si è verificata una repentina accelerazione del fenomeno di cedimento, con aperture di nuove crepe sulla pavimentazione stradale" e che "non potendosi del tutto escludere che il cedimento porti al franamento di una parte della corsia di marcia in direzione Spormaggiore, con potenziali conseguenze per la pubblica incolumità degli utenti stradali .....".

Successivamente con verbale del 11/7/22 si procedeva alla consegna anticipata del cantiere alla ditta individuata dal R.U.P. dettagliando l'intervento consistente in consolidamento della scarpata stradale per l'importo di € 561.000,00, da eseguirsi in 120 giorni, con ulteriore incremento di 30 giorni a seguito di verbale di consegna integrativo del 03.08.2022.

Da quanto sopra rappresentato appare evidente che il cedimento del corpo stradale era una circostanza nota da tempo alla Provincia di Trento e che, prevedibilmente, si sarebbe potuta evolvere fino a condurre, in assenza di tempestivi interventi di consolidamento, alle condizioni dichiarate come di somma urgenza, senza peraltro il ricorrere di circostanze straordinarie, richiamandosi semplicemente il "ricorrere di giornate piovose".

Pare potersi ritenere che l'evento che ha causato l'intervenuta emergenza possa imputarsi alla Amministrazione titolare, non ricadendo nelle ipotesi di somma urgenza come previste dal codice dei contratti all'art. 163 dello stesso.

Peraltro, si tenga presente che ai sensi del citato art. 163 del d.lgs. 50/2016 il responsabile dell'Amministrazione "può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità", non risultando coerente con tale disposizione la tempistica di affidamento dei lavori, avvenuto a distanza di quasi 60 giorni dal verbale di somma urgenza.

Inoltre l'intervento in oggetto potrebbe non soddisfare i requisiti della somma urgenza non rilevandosi le caratteristiche del pregiudizio immediato che contraddistinguono l'istituto di cui trattasi, risultando formulata una mera ipotesi di pericolo; peraltro la stessa tempistica connessa allo svolgimento dei lavori, per un totale di 150 giorni parrebbe non compatibile con esigenze immediate di rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, quanto piuttosto a far fronte ad esigenze di manutenzione che si sarebbero potute soddisfare mediante un'adeguata programmazione degli interventi di consolidamento.



## Presidente

Alla luce di quanto sopra esposto, come disposto dal Consiglio nell'adunanza del 31 gennaio 2024, si comunica la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Anac sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici rilevando il contrasto con le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto della somma urgenza; si invita, per il futuro, la S.A. al puntuale rispetto della normativa come sopra richiamata.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente